

STATUTO

PONTI SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LEVERANO LE VIA FONTANA 49

Numero REA: LE - 369202

Codice fiscale: 05467950753

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-04-2026 - Statuto completo	2
--	---



Notaio

Riccardo Pellegrino

Allegato "A" alla
raccolta n. 6.264

STATUTO

"PONTI SOCIALI Cooperativa Sociale"

Articolo 1

E' costituita una società cooperativa sociale avente la seguente denominazione:

"PONTI SOCIALI Società Cooperativa Sociale".

Articolo 2

Alla presente cooperativa si applicano:

- 1) le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, e in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;
- 2) le disposizioni sugli Enti del Terzo Settore, in quanto la cooperativa sociale è di diritto ente del terzo settore, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- 3) in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;
- 4) per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, e in quanto compatibili, la cooperativa adotta le norme della **società a responsabilità limitata**, per quanto non previsto dal titolo VI del c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione.

Articolo 3

La cooperativa ha **sede** nel Comune di Leverano (LE), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune sopra indicato, con semplice decisione dell'organo amministrativo; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Il **domicilio** dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 4

La **durata** della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilasessanta (31/12/2060) e potrà essere prorogata con deliberazione della assemblea straordinaria.

Articolo 5

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini ai sensi dell'articolo 1 lett. A) della legge 381/91.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale e in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà

tà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente con altri enti cooperativi, altre imprese e imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La Cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attività.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

La Cooperativa può aderire con delibera dell'Organo amministrativo alle associazioni di rappresentanza nazionali del movimento cooperativo.

Articolo 6

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

- svolgere direttamente o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere tutte le attività socio sanitarie ed educative;
- attività e servizi di assistenza domiciliare (S.A.D.) e servizi di assistenza domiciliare integrata (A.D.I.);
- istituzione e gestione di case protette per deboli mentali e centri di accoglienza per minori con problemi di devianza e di socializzazione;
- istituzione e gestione di strutture assistenziali per l'integrazione umana e sociale di soggetti portatori di minorazioni fisiche, psichiche o psico-fisiche, di soggetti disadattati o in conflitto patologico con la comunità sociale;

- istituzione e gestione di strutture assistenziali per il recupero sociale di tossicodipendenti;
- attività di assistenza infermieristica e socio-sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata a livello ambulatoriale in servizi appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati, ivi compreso il sostegno assistenziale in strutture di ricovero e cura pubbliche e private;
- servizi e centri di riabilitazione;
- istituzione e gestione di case di riposo e residenze protette o residenze socio-sanitarie assistenziali (R.S.S.A.), comunità alloggio, centri diurni, residenze sanitarie per anziani (R.S.A.), centri Alzheimer per anziani autosufficienti, parzialmente autosufficienti o non autosufficienti, nonché centri di lunga degenza per malati terminali (HOSPICE);
- gestione di asili nido, scuole materne ed elementari;
- gestione del servizio di babysitting e doposcuola;
- ideazione e gestione di laboratori ludici, creativi, educativi per ragazzi, genitori e anziani;
- progettazione di animazione e prevenzione nella scuola;
- progettazione di unità didattiche ludico-educative per le scuole;
- gestione centri ricreativi estivi per i soggetti assistiti;
- gestione di case per anziani;
- turismo sociale per tutte le categorie sopraelencate anche attraverso l'organizzazione e la gestione in proprio e per conto di terzi di colonie, case vacanze e altre strutture similari;
- servizio post scolastico;
- assistenza agli anziani, ai minori e ai portatori di handicap;
- prestazione di servizi finalizzati allo sviluppo fisico e psico-sociale dei minori, con particolare riferimento a minori a rischio di devianza;
- istituzione e gestione di case di accoglienza per minori o per anziani;
- servizi di assistenza domiciliare ai bambini, anziani, portatori di handicap e alle loro famiglie;
- organizzazione e gestione di colonie estive e invernali, nonché di soggiorni vacanza per minori, anziani e portatori di handicap;
- telesoccorso;
- prelevamento e accompagnamento di minori e anziani;
- organizzazione e sviluppo di attività formative, corsi di formazione in campo sociale e rivolte ai soggetti di cui allo scopo sociale;
- sensibilizzazione ai temi della vita, della solidarietà e della promozione umana;

- self-help per le varie forme del disagio esistenziale contemporaneo, ivi compreso il counseling di accompagnamento e il sostegno per singoli e gruppi;
- supporto contro la dispersione scolastica;
- organizzazione di laboratori di pittura, musica, disegno, teatro e di lettura nei confronti di minori e anziani;
- offrire i propri servizi a cittadini in condizioni di bisogno e in particolare a bambini, carcerati, ex carcerati o persone con problemi legati alla giustizia, disabili fisici e psichici, donne in difficoltà, famiglie in stato di disagio, giovani, immigrati o persone del cosiddetto terzo mondo, minori a rischio di devianza;
- promozione, organizzazione e svolgimento di corsi di formazione professionale, di specializzazione, di aggiornamento, privati e in regime di convenzione con istituti ed enti pubblici, comprese tutte le attività accessorie, quali servizi di monitoraggio, valutazione e certificazione allievi, anche per conto di terzi, con l'utilizzo di fondi pubblici o privati, con lo scopo, attraverso un'adeguata formazione, di facilitare l'immissione delle risorse umane nei vari processi produttivi;
- corsi di formazione professionale rivolti all'aggiornamento per personale docente educativo, assistenziale, sanitario e per i lavoratori in genere;
- corsi di istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni nell'ambito dei percorsi triennali IFP (Istruzione e Formazione Professionale).

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La Società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative ed emettere strumenti finanziari, diversi dai titoli di debito, ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile.

La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, purché per la misura e per l'oggetto della partecipazione non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto e con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effet-

tuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 7

Gli amministratori, e l'organo di controllo se nominato, documentano – nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci – i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile), tenendo conto della particolarità dello scopo mutualistico proprio della cooperativa, operante ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile. A tal fine, essi devono in particolare evidenziare:

- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio dei particolari destinatari dell'attività sociale;
- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori;
- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali e nell'impiego delle relative risorse;
- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società;
- il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci cooperatori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla società, e della relativa remunerazione.

TITOLO SECONDO

SOCI

Articolo 8

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo di tre; se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici e amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, ai sensi dell'art.14 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

Possono essere soci cooperatori:

- a) le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire e che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;
- b) i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà;
- c) le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto – ai sensi dell'art. 11 della legge n. 381/1991 – il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori lettere a), b), c) e d) costituiscono separate categorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e 2542

del codice civile.

Articolo 9

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo indicando: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto;

- i motivi della richiesta;

- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'Organo Amministrativo su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'Organo Amministrativo nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dall'organo amministrativo, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.

In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci la quale deciderà sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Articolo 10

Oltre alla figura di socio cooperatore di cui all'art. 6 del presente statuto, è prevista anche la figura dei soci sovventori, in relazione a quanto stabilito dall'art. 4 della legge n. 59/1992, nel caso in cui la cooperativa preveda la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

E' previsto, altresì, l'istituto del finanziamento dei soci e dei terzi, regolato a norma dell'art.5 della legge n. 59/1992.

È previsto, secondo il dettato della Legge 205 del 27 dicembre 2017, il prestito sociale dei soci, secondo le norme di emanazione del CICR.

Articolo 11

I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità

di trattamento.

Pertanto, i “soci lavoratori” hanno, nei termini sopra indicati, diritto a concludere contratti di lavoro con la cooperativa.

Articolo 12

Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a 25 (venticinque) Euro.

Nella cooperativa nessun socio può avere una quota il cui valore nominale supera la somma di 143.800,00 (centoquarantatremilaottocento) Euro (decreto interministeriale 8 agosto 2024).

Articolo 13

La quota non può essere ceduta con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dall'Organo Amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

Articolo 14

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

TITOLO TERZO

RECESSO – ESCLUSIONE – MORTE DEL SOCIO

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

Articolo 15

Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, spetta al socio il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Tale diritto compete, inoltre, ai soci che non hanno consentito:

- al cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società;
- alla fusione o scissione della società;
- alla revoca dello stato di liquidazione della società;
- al trasferimento della sede sociale all'estero;
- alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto;
- al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della sociale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda il rapporto di lavoro con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Articolo 16

L'esclusione del socio può aver luogo:

- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- nel caso indicato all'articolo 2531 c.c.;
- nei casi previsti dall'articolo 2286 c.c.;
- nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma c.c..

L'esclusione deve essere deliberata dall'Organo Amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Articolo 17

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

Articolo 18

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto o escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzio-

ne alle perdite imputabili al capitale). La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma c.c. Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

Articolo 19

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO QUARTO

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI

Articolo 20

Il trattamento economico corrisposto ai soci durante l'esercizio sociale deve avere come indice di riferimento quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per le categorie dei lavoratori similari, compatibilmente con la natura associativa del rapporto tra socio e cooperativa e pertanto con tutte le esigenze sociali.

TITOLO QUINTO

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 21

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci cooperatori, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote, ciascuna del valore nominale non inferiore ad Euro 25,00 (venticinque);
- b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote dei residui attivi di cui all'art. 40 lettera a);
- c) dalla riserva straordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione, con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci deceduti;
- d) dall'eventuale fondo sovrapprezzo;
- e) dagli eventuali fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 della legge n. 59/1992;
- f) da qualsiasi contributo o liberalità, da imputarsi a riserva straordinaria, che proveniva alla Società a titolo gratuito per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;

g) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea dei soci o prevista per legge, o da ogni altro fondo o accantonamento costituiti a copertura di particolari rischi o di oneri futuri.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite fra i soci sia durante la vita della società sia all'atto del suo scioglimento.

In base a quanto disposto dall'art. 2545 quater c.c., le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che la società aveva destinato a operazioni di aumento di capitale.

TITOLO SESTO

DECISIONI DEI SOCI ED ASSEMBLEA

Articolo 22

I soci decidono sulle materie a loro deferite dalla legge o dal presente Statuto.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
2. la nomina dell'Organo Amministrativo;
3. la nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale o del revisore se previsti;
4. le modifiche dell'atto costitutivo;
5. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Articolo 23

Hanno diritto di voto e possono intervenire in assemblea i soci che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Ogni socio cooperatore persona fisica ha diritto a un solo voto qualunque sia l'ammontare del conferimento da lui apportato e il valore della quota posseduta.

I soci persone giuridiche hanno diritto a un numero di voti comunque non superiore a cinque.

Ai sensi della normativa vigente, ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea.

Inoltre i voti attribuiti ai soci sovventori non dovranno in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Articolo 24

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, salvo non sia espressamente richiesto dal presente Statuto o dalla legge l'adozione di una decisione da parte dell'assemblea dei soci. Dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento ogget-

to della decisione e il consenso alla stessa.

Le decisioni dei soci sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto di voto.

Articolo 25

Nei casi di modificazione dello statuto e di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o almeno un terzo dei soci, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Articolo 26

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso spedito per lettera almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento e tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea si riunisce presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia.

In ogni caso, la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipano tutti i soci aventi diritto di voto e se l'organo amministrativo ed il Collegio Sindacale, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti ubicati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli aventi diritto possano recarsi, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 27

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei soci cui spetta il voto e delibera validamente con il voto di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati.

L'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tanti soci che rappresentino i due terzi dei voti spettanti all'intera compagine sociale per le decisioni inerenti modifiche dell'atto costitutivo e per le delibere relative a operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti spettanti ai soci.

Articolo 28

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da altra persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Per la redazione del verbale assembleare l'assemblea nominerà un Segretario e, se lo crede del caso, due scrutatori, scegliendoli tra i soci.

Nei casi di cui all'art. 2480 c.c., il Segretario sarà scelto nella persona di un Notaio previamente designato dall'organo amministrativo.

Articolo 29

Ogni socio che abbia diritto di intervenire in assemblea potrà farsi rappresentare a mezzo di delega scritta da altra persona nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e della legge.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento in assemblea anche per delega.

Articolo 30

Normalmente le votazioni in assemblea si effettuano per alzata di mano. Dovranno effettuarsi per appello nominale o altra forma quando l'assemblea lo deliberi a maggioranza dei voti dei presenti.

TITOLO SETTIMO

AMMINISTRAZIONE

Articolo 31

La cooperativa è amministrata da un **Consiglio di amministrazione** composto da tre a sette membri.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del Consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina e comunque per un periodo non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2542 co. 2 e 2383 co. 2 cod.civ..

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

All'Organo Amministrativo spetta la gestione e la direzione della società; esso è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione occorrenti per il raggiungimento dell'oggetto sociale; ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dello scopo sociale che non siano dalla legge o dal presente statuto riservati all'Assemblea. Il Consiglio potrà costituire commissioni tecniche alle quali devolvere particolari compiti di carattere consultivo, come meglio dettate nel regolamento interno.

Articolo 32

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente e un Vice Presidente, che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento (ove non eletti dai soci all'atto della nomina).

Il Consiglio si raduna sia nella sede della società sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno uno dei suoi membri.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e, se nominati, ai sindaci o al revisore, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono indicati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica.

Delle deliberazioni del Consiglio si fa constare con verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta.

La riunione del Consiglio può svolgersi anche con gli intervenuti ubicati in più luoghi audio/video collegati purché nel rispetto delle condizioni stabilite per l'assemblea dei soci.

Articolo 33

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto un'adeguata informazione.

Dai documenti sottoscritti dall'Organo Amministrativo devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Articolo 34

Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per la gestione della società e tutte le facoltà per l'attuazione degli scopi sociali a eccezione soltanto di quelli che, per disposizione di legge o di Statuto, siano riservati alla competenza dei soci.

Spetta pertanto a titolo esemplificativo all'organo amministrativo:

1. convocare l'assemblea dei soci;
2. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
3. redigere il progetto di bilancio, corredato dalla relazione di accompagnamento che indichi specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo - mutualistico della società;
4. predisporre i regolamenti interni previsti dallo statuto, da sottoporre all'assemblea;
5. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività della Cooperativa; fra gli altri quelli aventi a oggetto la vendita, l'acquisto, la permuta, la locazione, il leasing di beni di qualsiasi natura (incluse aziende e rami di azienda) e in genere diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione presso banche operanti a breve, medio e lungo termine, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa la stipula di mutui passivi e di sovvenzioni (attive e passive) concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, incassare, quietanzare, ritirare, svincolare, reinvestire somme, titoli di qualunque natura ed effetti cartolari in genere, presso qualsiasi soggetto o ufficio pubblico o privato, concedere finanziamenti anche infruttiferi, nel rispetto della normativa vigente; stipulare convenzioni a favore degli associati: e ciò purché in connessione con l'oggetto sociale;
6. concorrere a gare di appalto, licitazione e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
7. deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni e ogni qualsiasi altra garanzia (inclusi pegni e privilegi), consentire la cancellazione, la rinuncia, la postergazione di ipoteche esonerando da responsabilità il Conservatore dei Registri;
8. conferire procure per singoli atti o categorie di atti, anche ai dirigenti e ai quadri della società, nominare il Direttore o i Direttori Generali;
9. assumere e licenziare il personale della Società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
10. compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o del presente Statuto, o per deliberazione dell'assemblea dei soci, siano riservate a quest'ultima;
11. deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
12. nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive davanti a qualsiasi autorità e giurisdizione e affidare a terzi incarichi professionali;

13. deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dal presente Statuto, nonché proporre all'assemblea la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico e la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

14. deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi, non aventi carattere di sedi secondarie, unità locali, succursali, depositi, magazzini, agenzie, con determinazione delle attribuzioni specifiche con riferimento alle zone territoriali di competenza.

Il Consiglio potrà costituire commissioni tecniche alle quali devolvere particolari compiti di carattere consultivo, come meglio dettagliate nel regolamento interno.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

Articolo 35

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio.

Articolo 36

All'Organo Amministrativo spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per ragioni del suo ufficio.

L'assemblea inoltre, ove lo riterrà opportuno, potrà riconoscere all'Organo Amministrativo un compenso da determinarsi annualmente dall'Assemblea medesima.

Articolo 37

Il Consiglio può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati, fissandone le relative attribuzioni e retribuzioni. Il Consiglio può inoltre nominare direttori, procuratori e mandatari in genere, per determinati atti o categorie di atti.

TITOLO OTTAVO

COLLEGIO SINDACALE E REVISORE

Articolo 38

E' facoltà dell'assemblea nominare, alternativamente o contestualmente, un Collegio Sindacale, un Sindaco unico o un revisore dei conti anche in forma di società di revisione.

Articolo 39

Il Collegio Sindacale è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri effettivi e due supplenti nominati e funzionanti a norma di legge; essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Quando al Collegio non sono attribuiti poteri di controllo contabile, almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

In assenza di nomina di un revisore o società di revisione, al Collegio Sindacale spetta altresì il controllo contabile della Cooperativa: in tal caso tutti i membri del collegio devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso

il Ministero della Giustizia.

Articolo 40

Il controllo contabile può essere affidato a un revisore o a una società di revisione, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. Quando la Cooperativa abbia optato per la nomina del revisore o di società di revisione, e non del Collegio Sindacale, al revisore o alla società di revisione sono attribuiti gli stessi poteri del Collegio Sindacale.

TITOLO NONO

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - RESIDUI ATTIVI

Articolo 41

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio, della nota integrativa e della relazione sulla gestione, secondo il disposto di cui agli artt. 2423 e ss. c.c., previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.

La Cooperativa, in base a quanto disposto dall'articolo 2545-sexies c.c., deve riportare separatamente in bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

L'Organo Amministrativo deve convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Ove l'Organo Amministrativo accerti la sussistenza di particolari esigenze della società, ai sensi dell'art. 2364 c.c., l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro un maggior termine, comunque non superiore a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In quest'ultimo caso l'Organo Amministrativo è tenuto a segnalare, nella relazione sulla gestione, le ragioni della dilazione.

Articolo 42

Qualora dal bilancio risultino residui attivi, questi saranno destinati obbligatoriamente come segue:

- almeno il trenta per cento al fondo di riserva legale;
- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge.

L'eventuale rimanente potrà essere destinato:

1. ad eventuale aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato al fine di mantenere i requisiti mutualistici per fini sociali e a titolo di rivalutazione nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice Istat per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili sono stati prodotti, così come stabilito dalla normativa per tempo vigente;
2. all'eventuale erogazione di un dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio e che non potrà superare in ogni caso la misura

massima consentita dalle vigenti norme di legge in materia di requisiti mutualistici per le società cooperative, ragguagliato al capitale effettivamente versato;

3. alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinari sempre indivisibili, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio.

Le riserve comunque sono indivisibili e non possono essere ripartite fra i soci sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12 della legge 904 del 16 dicembre 1977.

Articolo 43

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, apposta somme al conto economico a titolo di **ristorno**, secondo quanto previsto dal regolamento interno, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile, che definisce, tra l'altro, i criteri per determinarne l'ammontare complessivo e le condizioni al cui verificarsi non ne è ammessa l'attribuzione ai soci.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai singoli soci dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal predetto regolamento redatto sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci operatori.

Per i soci lavoratori si terrà conto di:

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,
- qualifica professionale,
- compensi erogati,
- tempo di permanenza in Cooperativa,
- tipologia del rapporto di lavoro.

Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei servizi forniti e remunerati nell'esercizio.

Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sulle modalità di assegnazione dei ristorni destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione o di strumenti finanziari diversi dai titoli di debito ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile.

TITOLO DECIMO

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 44

In qualunque caso di scioglimento della società, i soci stabiliscono le modalità della liquidazione e nominano uno o più liquidatori anche non soci determinandone i poteri.

In caso di scioglimento grava sulla Cooperativa l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, a fondi mutualistici per la promozione e sviluppo della cooperazione.

Articolo 45

Il funzionamento tecnico e amministrativo della società sarà disciplinato – oltre che dalle disposizioni dell'atto costitutivo e dello Statuto – da un apposito regolamento interno per i soci cooperatori e un regolamento interno per i soci sovventori da compilarsi dall'Organo Amministrativo e da approvarsi dall'assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i due terzi dei voti spettanti all'intera compagine sociale.

I regolamenti entreranno in vigore in seguito all'approvazione dell'assemblea dei soci, con le eventuali modifiche da essa apportate.

Articolo 47

Le clausole mutualistiche di cui all'art. 26 del D.lgs. C.P.S. n. 1577 del 14 dicembre 1947, integrate da quanto disposto dalla Legge n. 59 del 31 gennaio 1992, e recepite da questo Statuto, sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Articolo 48

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, dovrà essere risolta da un arbitro nominato su istanza della parte più diligente dal presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina in via rituale e secondo diritto e le sue risoluzioni e determinazioni vincoleranno le parti.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003.

Articolo 49

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le disposizioni di legge in materia alle quali si fa riferimento.

Firmato: Annamaria MEMEO, ALEMANNO Daniela, CARAGIULI Mirella e Riccardo Pellegrino

Io sottoscritto Avv. Riccardo Pellegrino, Notaio in Copertino, con studio
ivi in via Torino s.c., iscritto nel Ruolo del Collegio del Distretto
Notarile di Lecce, ai sensi dell'art. 22 D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e
dell'art. 68-ter legge 16 febbraio 1913 n. 89,
CERTIFICO
mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata
di certificato di vigenza in corso di validità rilasciata dal Consiglio
Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia,
redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale
analogico a mio rogito, firmato a norma di legge
Si trasmette ad uso Registro Imprese.
Esente da imposta di bollo ai sensi degli artt. 19 e 27-bis, tabella,
D.P.R. 642/1972.
Copertino, data di apposizione della firma digitale